

Comunicazione a:

FARMACIE

Siti internet delle farmacie

Il sito internet della farmacia è una forma di pubblicità della struttura sanitaria. Pertanto, conformemente all'art. 70 della Legge sanitaria, esso deve avere per scopo un'informazione oggettiva dell'utenza e la pubblicità deve essere fatta in modo corretto e misurato.

In questo senso, non è lecito reclamizzare delle prestazioni che la farmacia non ha il diritto di erogare. Ciò vale in particolare per le attività di spedizione e vendita per corrispondenza (in Svizzera e/o all'estero) di medicinali. Attualmente nessuna farmacia ticinese possiede la relativa autorizzazione cantonale secondo gli articoli 27 LATer e 29 OM. Tutte le forme – dirette o indirette – di ordinazione online di medicinali (liste C e D comprese!) sono illegali.

Nella misura in cui contiene riferimenti a medicinali specifici (ad esempio offerte, elenchi tipo catalogo e simili), il sito internet è inoltre anche una forma di pubblicità dei medicinali destinata al pubblico.

In base all'art. 32 LATer non è ammessa la pubblicità dei medicinali che possono essere dispensati solo su prescrizione medica (liste A e B) né quella dei medicinali che non possono essere immessi in commercio in Svizzera, siccome non omologati da Swissmedic (medicamenti esteri). Le specialità della casa (medicamenti di propria formulazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LATer, non soggetti ad obbligo di omologazione) possono essere pubblicizzate soltanto all'interno dei locali della farmacia o con una newsletter indirizzata ai soli clienti della farmacia (vedi Swissmedic Journal 11/2011).

Tramite internet non è dunque consentito presentare e offrire nessun medicamento rientrante in queste 3 categorie.

I farmacisti sono invitati a riesaminare il sito della loro farmacia alla luce di queste precisazioni.

Talune farmacie propongono, anche mediante internet, delle prestazioni sanitarie che non ci sembrano sufficientemente documentabili con dati scientifici. L'Ufficio del farmacista cantonale non vede con favore questo tipo di offerta e ricorda che secondo i principi deontologici di categoria il farmacista dovrebbe impegnarsi a consigliare solo metodi terapeutici, medicinali e prodotti di cui può giustificare l'uso in base alle conoscenze scientifiche e all'etica professionale.

Il farmacista cantonale
Giovan Maria Zanini

Copia a: Medico cantonale, Ufficio di sanità, acsi, OFCT